



CIRCOLARE N. 1

PROT. n° C/ 10941

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare

OGGETTO: Competenza professionale degli Agrotecnici - Art. 145, comma 96, della legge 23.12.2000, n. 388

DESTINATARI: Vice Direttore, Consigliere Scientifico, Direzioni Centrali, Direzioni Compartimentali, Uffici Provinciali.
Avvocatura Generale dello Stato.
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Collegio Nazionale degli Agrotecnici; Consiglio Nazionale dei Geometri; Consiglio Nazionale dei Periti Agrari; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

DATA DECORRENZA: Data della presente

CIRCOLARI MODIFICATE: nessuna

Roma, 07 febbraio 2002

N. pagine complessive: 3 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

Come è noto il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede: *"Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze"*. In seguito all'emanazione di tale disposizione normativa sono giunte alla scrivente Agenzia istanze volte a definire le competenze professionali degli Agrotecnici in materia catastale.

Al riguardo, considerata la complessità della questione, questa Agenzia ha ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato; parere che è stato espresso con nota del 10.10.2001, prot. n. 117173.



In particolare, il parere trasmesso approfondisce gli eventuali profili di incostituzionalità della disposizione richiamata al comma 96 del citato art. 145 della legge n. 388/2000, qualora si attribuisca alla medesima disposizione un contenuto idoneo ad estendere le competenze professionali degli Agrotecnici.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 441 del 12 ottobre 2000, con cui ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli Agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, ha ritenuto, peraltro, rientrare nella competenza del legislatore ogni valutazione in ordine alle competenze da attribuire a ciascuna categoria professionale, valutando *"non irragionevole la scelta di escludere certi compiti senza che a ciò contraddica la devoluzione di talune limitate competenze in materia catastale, riconducibile a singole disposizioni normative"*.

Ciò posto, il citato Organo legale, nell'esame della sentenza menzionata, ha ritenuto di poter affermare che *"la Corte Costituzionale abbia rimesso al legislatore l'individuazione della competenza in materia catastale da attribuire agli Agrotecnici, senza che da ciò possa prospettarsi l'illegittimità costituzionale delle norme che costituiscano esercizio di tale facoltà discrezionale attribuita al legislatore"*.

Ad ulteriore riscontro di quanto affermato, il massimo Organo legale ha richiamato le considerazioni svolte dal giudice rimettente (TAR Lazio) nel giudizio di legittimità costituzionale, *"volte a porre in risalto gli elementi comuni fra le varie categorie ed in particolare, sia la equipollenza a fini scolastici del diploma di Agrotecnico rispetto a quello di perito agrario sia la presenza di insegnamenti in materia catastale anche nel corso di studio degli Agrotecnici sia infine la seppur limitata previgente attribuzione di competenza nella materia"*.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'Avvocatura Generale dello Stato ha concluso che *"de jure condito si ritiene che allo stato la richiesta degli Agrotecnici di*



essere ammessi a compiere le attività di cui alla normativa richiamata dell'art. 145, comma 96, sia fondata".

Pertanto, sulla base del parere sopra espresso, si ritiene che, in materia catastale, sia consentita agli Agrotecnici la facoltà di redigere gli atti di aggiornamento di cui all'articolo 8 della legge n. 679/69 (tipi mappali) e agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/72 (tipi frazionamento e particellari), ai sensi di quanto stabilito dal citato comma 96 dell'articolo 145 della legge n. 388/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE